

Il processo amministrativo al tempo del Covid 19

*“L'errore non diventa verità solo perché si propaga e si moltiplica”
(Mahatma Gandhi)*

Solveig Cogliani

I – Uno sguardo alla disciplina del processo nell'emergenza.

In questi giorni di costretta permanenza presso la mia residenza, ho approfittato, tra l'altro, per leggere con attenzione le fonti normative che - tumultuosamente - si sono succedute dal 23 febbraio 2020 ad oggi, inerenti la disciplina del processo, con particolare riguardo alla giustizia amministrativa, poiché mi era stato richiesto un prospetto a riguardo per la rivista *on line* Giudice donna.

Prima di riportare i dati emersi, ritengo necessario premettere alcuni punti su cui incardinare la successiva analisi:

- 1 - la competenza legislativa in materia di giustizia;
- 2 - il ruolo del giudice amministrativo nell'ordinamento italiano;
- 3 - l'organizzazione nella giustizia amministrativa;
- 4 - la tutela del contraddittorio ed il ruolo degli avvocati;
- 5 - l'indipendenza della magistratura attraverso la tutela della collegialità e la segretezza del camera di consiglio.

Perché questi cinque cardini su cui sviluppare l'indagine?

Perché man mano che procedevo nel difficile esercizio di comprensione delle norme e dei rinvii, sono i c.d. “*dirty tones*”, le note stonate, che hanno stimolato l'attenzione e lo studio.

Dunque, nell'esaminare le sei disposizioni che si sono succedute, un primo dato mi è sembrato insolito: la disciplina del processo, in 'emergenza' è risultato svincolato dalla emanazione di una legge a riguardo.

Continuo a ritenere, da quando è iniziata la c.d. 'emergenza' che, nell'ambito del diritto, ma così come anche in altri ambiti come quello dell'arte a me caro, la forma non è scissa dalla sostanza, ma anzi essa ne è più spesso diretta espressione.

Orbene, ho ripreso in mano la Costituzione ed ho riletto l'art. 117 Cost. che recita, tra l'altro: “Lo Stato ha legislazione esclusiva” in materia di “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

giustizia amministrativa” (lett. l).

Cosa si intende per competenza legislativa esclusiva dello Stato ce lo dice l’art. 70 della Costituzione repubblicana, che per l’appunto prevede che: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.

Si è vero che, però, il successivo art. 76 prevede la possibilità di delega della funzione legislativa al Governo ma “con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

E poi, l’art. 77 dispone - ed è questo il nostro caso - che “in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”, prevedendo anche che “deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”. Tali provvedimenti, ovvero i decreti legge, “perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione”.

Poiché, oggetto della presente ricerca sono i vari decreti legge che si sono succeduti sulle singole tematiche dell’emergenza “Cov-19”, dunque mi sono dapprima chiesta se vi fosse stata, nel primo d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, unico mi pare al momento convertito con la l. n. 13 del 5 marzo 2020, qualche previsione in ordine alla disciplina del processo al tempo dell’emergenza. Non mi pare aver rinvenuto alcuna specifica disposizione. Dunque, di seguito è iniziata l’analisi dei successivi decreti legge, di cui poi svolgerò una quanto più possibile sintetica elencazione.

Accanto all’indubbia esigenza di far fronte ad una situazione di urgenza, ben espressa nella sollecitazione dell’adozione da parte dei Presidenti di misure organizzative idonee a garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie (norma che, a mio parere, in realtà appare in qualche modo ‘ridondante’ rispetto alla spettanza di siffatto potere alle attribuzioni e alle competenze proprie della funzione direttiva dei Presidenti), altra ‘nota’ che ha sollecitato la mia attenzione è costituita dal comma 1 dell’art. 3 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11.

Con riferimento alle disposizioni sull’organizzazione, vale precisare (è questo il terzo punto di riflessione) per completezza, che, analogamente a quanto previsto per la magistratura ordinaria, la magistratura amministrativa ha un organo di autogoverno, denominato Consiglio di Presidenza, le cui funzioni e composizione sono disciplinate dall’art. 7 e ss. legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni; Il Consiglio di Presidenza delibera in tutte le materie attinenti allo stato giuridico dei magistrati amministrativi e sul conferimento degli incarichi, nonché in

materia di organizzazione e formula direttive ai presidenti degli uffici giudiziari per l'organizzazione dell'attività giurisdizionale, con determinazione dei criteri e delle modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati

Dunque, riprendendo il filo del ragionamento, l'art. 3, del d.l. 8 marzo 2020 n. 11 recitava al comma 1 (poi è stato sostituito dai decreti sopravvenuti): “le disposizioni di cui all’art. 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresì alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 22 marzo 2020”¹, norma in vero di difficile lettura, poiché, riguardando, la sospensione feriale non si capisce la necessità della precisazione né perché stranamente la norma cesserebbe di avere vigore dopo il 22 marzo. Non è ben chiara la necessità di affermare il permanere in vigore, tra l'altro, della norma inerente la sospensione dei termini feriali (dunque attinente a periodo successivo a quello disciplinato dal decreto), poiché dovrebbe darsi per ‘scontato’ il vigore delle norme non espressamente incise dalla disciplina derogatoria d’urgenza. Dalla lettura della disposizione veniva da chiedersi quale la sorte di tutte le altre disposizioni del codice?

Orbene, è ovvio che l'interpretazione letterale deve essere superata da quella sistematica e che non collida con i principi della Costituzione. Tanto più che, come si è detto, non si è in presenza di una riforma del codice del processo sulla base di indicazioni e criteri contenuti in una legge delega del Parlamento, ma di decreto legge dettato dalle esigenze ‘eccezionali’ e ‘d’urgenza’.

Non poteva, dunque, trattarsi di una sospensione o abrogazione del codice del processo amministrativo. Doveva, al contrario, essere un errore di *drafting* normativo, per come si suol dire.

Di fatti, tale formulazione risulta abbandonata nei successivi decreti. Mentre risulta particolarmente importante garantire il funzionamento della giustizia amministrativa anche durante l'emergenza e, forse ancor di più, se si pensa al ruolo fondamentale che la giurisdizione amministrativa ha

¹ L'art. 54, del d.lgs n. 104 del 2010, ai commi 2 e 3 prevede quanto segue: 2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno. 3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

assunto – e veniamo al secondo cardine del ragionamento - nell'ordinamento italiano, dal momento della sua istituzione ad oggi, quale strumento di tutela del privato di fronte all'illegittimo esercizio del potere pubblico, attraverso quella che è il suo elemento caratterizzante ovvero il potere di annullare gli atti dell'autorità amministrativa.

Basterebbe ricordare le parole di Silvio Spaventa, ben richiamate dal Presidente Deodato in un contributo sulla giustizia amministrativa (in *Federalismi* n. 21 del 2017) che, una volta ripristinata la giurisdizione amministrativa, precisava che in essa si tratta di “conoscere solamente se il diritto sia stato osservato” e che essa si sviluppa “con tali forme processuali e con tale efficacia d'imperio sopra qualunque arbitrio amministrativo”, quando, in particolare, gli atti amministrativi producono “restrizioni maggiori di quello che è richiesto necessariamente dall'interesse generale” e tradiscono il “dovere di procurare il pubblico bene”.

Tornando all'interpretazione sistematica della disciplina del processo, sembra tuttavia notarsi che il prolungarsi della vigenza delle disposizioni di ‘emergenza’, introdotte tramite i successivi decreti legge (l'ultimo di stamani 7 aprile 2020), stia consolidando alcuni interventi che appaiono notevolmente incidenti sulla struttura e la forma (sostanza) del processo amministrativo.

Su ciò mi soffermerò dopo, ma vale sin d'ora accennare che - per lo meno per il periodo sinora individuato da marzo a tutto giugno 2020 - tutte le udienze sono trasformate in ‘camerali’ ovvero senza la presenza del pubblico e, peraltro, non è prevista la partecipazione dei difensori delle parti.

E questa è stata la ‘nota’ che forse maggiormente ha sollecitato la mia attenzione.

Infatti, nel nostro ordinamento, ha trovato il riconoscimento costituzionale nel comma 1 dell'art. 111 Cost. ad opera della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2 (in vigore dal 7 febbraio 2000) il principio del giusto processo (art. 6 CEDU). Tale principio si compone di molti elementi, tra i quali assume particolare significato, ai fini della presente analisi, la tutela del contraddittorio tra le parti.

Orbene, a riguardo, risulta imprescindibile sottolineare quello che è stato definito “il “nesso strumentale” che collega l'avvocato al diritto costituzionale di agire e difendersi in giudizio” (*in L'avvocato in*

Costituzione: spunti per un dibattito Davide De Lungo - Luca Bagnasco, 2019).

Affermava Piero Calamandrei (nella prefazione alla seconda edizione del suo "Elogio dei giudici scritto da un avvocato"): *«in realtà l'avvocatura risponde, anche nello Stato autoritario, a un interesse essenzialmente pubblico altrettanto importante quanto quello cui risponde la magistratura: giudici e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione»*, aggiungendo *«qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, la inesorabile complementarità, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni»*. Tale ruolo veniva, peraltro, sottolineato anche nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella al presidente del CNF in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017. Di tale principio esistono varie conferme nel nostro ordinamento, sulle quali non è qui il caso di dilungarsi ulteriormente.

Calamandrei mi è venuto incontro, come strumento di analisi e di lettura, anche con la terza lezione del 1952, nella quale disse: *«In tutte le costituzioni democratiche la indipendenza dei giudici e della magistratura è proclamata come essenziale garanzia di giustizia»* mentre *«Nei regimi totalitari il giudice non è indipendente, e un organo politico, e uno *strumentum regni*»*. Sicuramente sono corollari dell'indipendenza, e ad essa funzionali, sia la discussione in collegio, soprattutto su questioni complesse che involgono grandi interessi economici e la gestione del potere pubblico sia la segretezza del voto del singolo magistrato nell'ambito del collegio, in modo che sia tutelata l'espressione del suo convincimento libero da qualsivoglia pressione, sia ancora la pubblicità dell'udienza (puntualmente indicata da Calamandrei nella sua lezione).

II – L'esame delle disposizioni.

I. Il d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, come detto l'unico allo stato ad essere convertito in legge (5 marzo 2020 n. 13), recante le disposizioni urgenti per contenere la diffusione del COVID 19, che conferisce i poteri al Presidente del Consiglio a riguardo, non contiene disposizioni specificamente inerenti la giustizia.

II. Successivamente il d.l. 2 marzo 2020 n. 9, pubblicato in pari data, reca una norma all'art. 10, comma 17, che dispone nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa: a) la sospensione dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31

marzo 200 dei termini per il compimento degli atti processuali con riferimento ai comuni di cui al d.P.C.M. 1° marzo 2020;

b) il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze dei processi in cui risultava che i difensori o le parti costituite personalmente fossero residenti o domiciliati nei medesimi comuni.

III – Il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 disciplina poi specificamente in ordine alla giustizia amministrativa con l'art. 3 che reca le seguenti disposizioni:

a) al comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'art. 54, comma 2 e 3, c.p.a. si applichino “altresì alla data di entrata in vigore del ...decreto e fino al 22 marzo 2020”, come già evidenziato;

b) dall'entrata di entrata vigore del d.l. 8 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 tutte le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo;

c) i procedimenti cautelari promossi o pendenti nel medesimo termine sono trattati con decreto monocratico, in deroga all'ordinaria trattazione collegiale e la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 22 marzo;

d) dalla data di entrata in vigore del d.l. 8 marzo 2020 e sino al 31 maggio 2020 i presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato dei Tribunali amministrativo regionali “adottano” (sta a significare devono adottare) le misure organizzative necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite del Ministero della salute, come già evidenziato;

e) ed il comma 3 indica specificamente, cosa deve intendersi con misure organizzative: limitazione all'accesso degli uffici, limitazione dell'orario di apertura al pubblico, adozione di linee guida vincolanti per la trattazione e la fissazione delle udienze (vale notare la strana dizione delle parole “linee guida” accostate all'aggettivo “vincolanti”, ed ancora che nel nostro ordinamento tali disposizioni rientrano nei compiti dei Presidenti, sulla base, tuttavia, delle indicazioni e dei criteri elaborati dall'organo di autogoverno), il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, salvo alcuni casi di particolare urgenza (fa ingresso dunque un'ulteriore data, non più il 22 marzo come al precedente comma, ma si dà la facoltà ai Presidenti di disporre i rinvii a data successiva al 31 maggio, con ulteriore prescrizione, infatti l'Esecutivo dispone che l'eventuale rinvio debba essere “in aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare”, senza che sia avvenuta alcuna necessaria valutazione di tale aspetto da parte dell'organo di autogoverno, nonché senza, dunque, alcuna valutazione delle ripercussioni in ordine di garanzia della trattazione collegiale e della discussione);

f) inoltre, il comma 4 prevede che, in deroga alle disposizioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passino in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale e pubblica, affermando che “i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti”;

g) in caso di richiesta della discussione, essa si svolgerà mediante collegamenti da remoto “assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema” (tale disposizione non contiene un divieto di svolgere le udienze camerale e pubbliche assicurando la presenza fisica dei magistrati presso la sede dei Tribunali e del Consiglio di Stato ma sembra riguardare unicamente la partecipazione degli avvocati);

h) fino al 31 maggio 2020 in ogni caso le udienze saranno celebrate a porte chiuse; di fatto tutte le udienze (ove si verta effettivamente di udienze ovvero per il solo caso che qualcuno che le possa udire attraverso la modalità telematica, ovvero i difensori che ne facciano richiesta) divengono camerale, ovvero sembrerebbe eliminata la possibilità del pubblico di assistere, in deroga alle disposizioni del codice del processo amministrativo e si svuota parzialmente di significato il potere di organizzazione da parte dei Presidenti (e dell’organo di autogoverno) in ordine all’accesso agli uffici giudiziari di cui ai commi 2 e 3 di cui si è detto.

IV - In data 10 marzo 2020, il Consiglio di Stato rende il parere relativo all’ambito di applicazione della sospensione dei termini dall’8 al 22 marzo 2020 previsto dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 11 del 2020, a seguito dell’emergenza COVID-19, precisando che esso riguarda esclusivamente il termine decadenziale previsto dalla legge per la notifica del ricorso (artt. 29, 41 c.p.a.) e non anche i citati termini endoprocessuali.

V – Il processo amministrativo viene nuovamente inciso dal d.l. 17 marzo 2020 n. 18 con una norma inserita nel Titolo V, capo I, insieme a disposizione svariate, tra le quali quella di cui all’art. 76 che manda al Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione del contingente di esperti da assumere per l’innovazione tecnologica; le nuove disposizioni sono contenute nell’art. 84 e prevedono:

a) tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dall’8 marzo al 15 aprile 2020 (appare una nuova data); dunque, come precisato anche con note del Presidente del Consiglio di Stato indirizzate ai Presidenti di Sezione dei Tribunali e dei Consigli di Stato medesimo (l’interpretazione resa dal Consiglio di Stato con il menzionato parere risulta, dunque, vanificata attraverso il d.l. 17 marzo, dopo 7 sette giorni);

b) le udienze pubbliche e camerale nel periodo 8 marzo-15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva (viene eliminata l'indicazione contenuta nel precedente d.l.);

c) i procedimenti cautelari nel medesimo periodo sono decisi con decreto monocratico e la relativa trattazione collegiale è fissata a data successiva al 15 aprile: sono richiamati i termini per la trattazione previsti per gli affari cautelari e comunque si afferma la permanenza della loro efficacia sino all'esame collegiale;

DUNQUE, NEL PERIODO 8 MARZO - 5 APRILE: LA DISCIPLINA PREVEDE IL RINVIO D'UFFICIO DEGLI AFFARI DA TRATTARE IN UDIENZA PUBBLICA E CAMERALE E PER I PROCEDIMENTI CAUTELARI LA DECISIONE CON DECRETO MONOCRATICO.

d) tuttavia, l'arco temporale 8 marzo - 15 aprile contiene un sottoinsieme ovvero il periodo 6 aprile - 15 aprile, nel quale (in riforma di quanto disposto dal d.l. n. 11) le cause vanno in decisione sulla base degli atti se ne faccia richiesta congiunta le parti costituite (cambia dunque l'automatismo di cui al precedente d.l.); nei procedimenti cautelari, le cause vanno in decisione nello stesso modo salvo richiesta di rinvio, con la previsione dunque di una terza via (tra automatica trattazione e richiesta di parte); in qual caso la trattazione collegiale è fissata a data successiva al 15 aprile;

DUNQUE, NEL PERIODO 6 APRILE -15 APRILE E' POSSIBILE LA DECISIONE SULLA BASE DEGLI ATTI SU RICHIESTA CONGIUNTA DEGLI AFFARI DA TRATTARE IN UDIENZA CAMERALE O PUBBLICA; LE DOMANDE CAUTELARI INVECE SONO TRATTATE SULLA BASE DEGLI ATTI SALVO RICHIESTA DI RINVIO.

e) per il periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020 (nuova data di riferimento) si riafferma il potere organizzativo dei Presidenti e gli ambiti già indicati nel precedente decreto, tuttavia indicando una nuova possibilità di rinvio a data successiva al 30 giugno (valgono a riguardo le già indicate perplessità);

f) ma per il periodo 15 aprile-30 giugno, in deroga alle disposizioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza camerale o pubblica, sono trattate sulla base degli atti (dunque senza discussione degli avvocati) a prescindere dalla specifica richiesta con solo la facoltà di depositare le note;

g) è data la possibilità di definire le cause con sentenza in forma semplificata, senza l'avviso alle parti in deroga alle disposizioni del codice del processo amministrativo (con la nota menzionata del Presidente del Consiglio di Stato si intende tale disposizione estendibile anche al periodo precedente)

DUNQUE, PER IL PERIODO 15 APRILE – 30 GIUGNO RISULTA ABOLITA L'UDIENZA SIA CAMERALE SIA PUBBLICA, NON POTENDO INTENDERSI PER TALE QUELLA IN CUI NON E' PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DEI DIFENSORI. E' ESTESA LA POSSIBILITA' DI DECISIONE CON MERO RICHIAMO AD UN PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE.

h) è prevista la possibilità per i magistrati di avvalersi di collegamenti da remoto.

NESSUNA DISPOSIZIONE E' INTRODOTTA AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI DIFENSORI ANCHE 'DA REMOTO'. NON SONO INDICATE LE MISURE A TUTELA DELLA SEGRETEZZA DEL VOTO E DELLA DISCUSSIONE DEI MAGISTRATI NELLE RIUNIONI DEGLI STESSI IN VIA TELEMATICA.

VI – Si aggiunge, ora, il decreto c.d. “liquidità” in data 7 aprile 2020 che, all'art. 37, comma 3, proroga la sospensione dei termini unicamente per la notificazione dei ricorsi dal 16 aprile al 3 maggio.

III - Alcune brevi considerazioni conclusive

In disparte la caotica emanazione delle disposizioni e la difficoltà di individuazione della disciplina vigente nelle singole fasce temporali, ed anche la non ben comprensibile presenza di norme in ambiti che dovrebbero già di per sé essere considerati regolati ed ancora, in alcuni casi, l'incisione sulla complessiva struttura del processo amministrativo, alcune questioni meritano approfondimento, con l'auspicio di una repentina rimeditazione.

Prima tra tutte, desta preoccupazione l'eliminazione della possibilità di partecipazione da parte degli avvocati alle udienze camerale e pubbliche.

A parte l'evidenza che la modalità telematica “da remoto” non è imposta dai decreti, ma è introdotta solo come una delle possibilità di svolgimento, dovendosi ad essa far ricorso unicamente nel caso di impossibile svolgimento secondo le regole ordinarie, i decreti legge risultano aver sostanzialmente eliminato sino al 30 giugno 2020 la possibilità per i difensori di essere ascoltati in udienza. Non solo è esclusa la possibilità del pubblico di partecipare, rendendo, dunque, tutte le ‘udienze’ camere di consiglio, ma si è trasformato il giudizio amministrativo – sino alla data del 30 giugno – escludendo il momento della discussione.

Orbene, tale momento oltre ad essere funzionale alla difesa delle parti e all'esplicazione del contraddittorio tra le stesse, in vero risulta finalizzato anche alla migliore comprensione delle questioni più rilevanti da parte di tutti i componenti del Collegio giudicante ed al successivo dispiegarsi della discussione tra i magistrati al fine dell'assunzione di una

decisione quanto più possibile condivisa.

In sede di applicazione, ha prevalso la decisione dello svolgimento in forma telematica delle udienze.

In vero tale scelta, se assolutamente condivisibile per il primo periodo di stretta emergenza, lascia ampi margini di dubbio in ordine alla sua efficacia a divenire modalità ordinaria ed anche a sostituire l'udienza 'classica' sino a giugno, in considerazione delle peculiarità del confronto in sede collegiale e delle necessarie garanzie di segretezza delle discussioni del Collegio e del momento di assunzione delle decisioni.

In vero, non è ben chiaro come lo strumento informatico possa sostituire, salvo il primo periodo di emergenza, in cui è stato sicuramente mezzo efficace per garantire il prosieguo del lavoro e l'emanazione dei provvedimenti monocratici, l'udienza 'ordinaria', che rimane, ad oggi, lo strumento idoneo per garantire la partecipazione del pubblico ed il completo esplicarsi del contraddittorio e della discussione, sia pur previo assunzione, da parte dei vari soggetti competenti (Presidenti, Segretariato, Dirigenti e Consiglio di Presidenza) delle misure atte a garantire la salute dei dipendenti.

Ciò che più appare necessario evidenziare è il fatto che i decreti (e l'ultimo per un periodo più lungo) oltre a non prevedere - come sarebbe di certo stato difficile ma non impossibile - la visibilità da parte del pubblico delle 'udienze pubbliche', ha estromesso gli avvocati, incidendo pesantemente sulla struttura del processo e per un arco temporale che assume rilevanza al di fuori della ragionevolezza della prima emergenza. Se da 'remoto' dovrà essere, risultano molte perplessità sulla coerenza delle disposizioni che precludono la partecipazione dei difensori all' 'udienza' con il principio costituzionale del giusto processo.